



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-gst: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 20/GST del 28 gennaio 2020

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/GST (2019/2020)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 28 gennaio 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO ECCELLENZA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 12/ 1/2020 ALBANOVA CALCIO - BARANO CALCIO

GARA DEL 18/ 1/2020 MONDRAGONE - ALBANOVA CALCIO

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Raffaele Barone, sciogliendo le rispettive riserve di cui ai C.U. 62 del 16/1/2020 pag. 1190 e C.U. n. 65 del 23/1/2020 pagina 1248, letti i reclami ritualmente proposti da parte delle società Barano Calcio e Mondragone Calcio, con i quali le medesime società censurano la posizione irregolare ai fini disciplinari del calciatore Lepre Enzo (nato il 23/3/1989) regolarmente tesserato a favore della società Albanova Calcio, deducendo che lo stesso non avesse titolo a partecipare alla gare de quibus in quanto non aveva regolarmente scontato le due giornate di squalifica inflitte con C.U. n.20 del 26/09/2019, dato che la gara del 6/10/2019 tra Albanova Calcio e Casoria Calcio 1979 in virtù di provvedimento riportato sul C.U. 60 del 9/1/2020 dove ne veniva disposta la ripetizione in applicazione dell'art. 10 comma 5 lettera C); sostenendo che l'applicazione di tale provvedimento (adottato dal Giudice Sportivo) e per lo effetto la mancata partecipazione del calciatore alla gara in parola non poteva essere computata ai fini dello scomputo della squalifica, in applicazione dell' articolo art. 10 comma 5 lettera D) la squalifica andava scontata successivamente alla gara del citato provvedimento; Questo sostituto Giudice Sportivo, preliminarmente dispone la riunione dei due reclami per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva; dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS; esperiti gli opportuni accertamenti ex-officio è emerso che, il calciatore Lepre Enzo dalla data di pubblicazione del C.U. n. 20 del 26/9/2019 con il quale gli venivano comminate le due giornate di squalifica non ha preso parte e non veniva iscritto in distinta di gara per le seguenti gare: 28/9/2019 U.S. Mariglianese – Albanova Calcio – 6/10/2019 Albanova Calcio – Casoria Calcio 1979 – 13/10/2019 Nuova Napoli Nord – Albanova Calcio; ergo alla data dello svolgimento delle gare oggetto di reclamo ovvero: Albanova Calcio – Barano Calcio del 12/1/2020 e Mondragone Calcio – Albanova Calcio 19/1/2020 il

predetto calciatore aveva regolarmente scontato le due giornate di squalifica nelle gare del 28/9/2019 e 13/10/2019 (innanzi citate) a prescindere dalla gara del 6/10/2019 successivamente posta a ripetizione dal Giudice Sportivo; alla luce di quanto innanzi non trova applicazione ne l'art. 10 comma 5 lettera C) ne l'applicazione dell'art. 10 comma 5 lettera D) stante l'ininfluenza della gara ripetuta ai fini del computo della squalifica, in limine litis si rileva inoltre l'errata interpretazione in cui sono incorsi i ricorrenti allorquando chiedono applicarsi l'art. 10 comma 5 lettere D ad un'ipotesi ritenuta dal Sostituto Giudice Sportivo disciplinata dall'art. 10 comma 5 lettera C) ovvero ripetizione e non annullamento della gara, tant'è che sono stati confermati i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli tesserati; PQM il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Raffaele Barone delibera di rigettare i reclami così come proposti in quanto infondati in fatto e in diritto; per lo effetto conferma i punteggi acquisiti sul terreno di gioco rispettivamente nelle gare Albanova Calcio – Barano Calcio 3-1 e Mondragone Calcio – Albanova Calcio 0-0, conferma i provvedimenti disciplinari delle gare in menzione pubblicati sui rispettivi C.U., ordina incamerarsi le rispettive tasse di reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Raffaele Barone**

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 28 gennaio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**